

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/98 n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente 0,8 punti percentuali.
Il Comune di Galliate Lombardo, con decorrenza dal 1 Gennaio 2007 determina l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,5 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze come disposto dall'art. 1, comma 143 ultimo periodo, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 11/02/2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali."

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.